

## INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

## AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

## SEZIONE I

*Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.*

## DATI DELL'INTERMEDIARIO

STUDIO ANTONIO ARBORE SRL		
Sezione RUI <b>B</b>	Numero RUI <b>B000674003</b>	Data iscrizione RUI <b>14/01/2021</b>
Sede legale <b>VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 30 CORATO (BA)</b>		
P.IVA <b>08513410723</b>	E-mail <b>info@antonioarborebroker.it</b>	
Responsabile dell'attività di intermediazione: ANTONIO ARBORE Sez. RUI B – Broker Numero B000001305 del 05/02/2013		

3.I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass – Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

## SEZIONE II

**Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo**

a. Il broker informa che i seguenti elenchi sono disponibili per la consultazione presso i propri locali.

I seguenti elenchi sono anche disponibili per la consultazione sul sito internet [www.antonioarborebroker.it](http://www.antonioarborebroker.it)

1. L'elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale
2. L'elenco degli obblighi di comportamento di cui all'allegato 4 ter del Regolamento IVASS 40/2018

b. Il broker informa il cliente che ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco di cui al punto 1.

### SEZIONE III

#### Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d' interessi

a) Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker Studio Antonio Arbore Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'Impresa di assicurazione

b) Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

### SEZIONE IV

#### Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker Studio Antonio Arbore Srl informa:

a) che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

b) che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha la facoltà di proporre reclamo per iscritto:

- al Broker al seguente indirizzo:

Indirizzo Via Vittorio Emanuele Orlando, 30	
E-mail <a href="mailto:info@antonioarborebroker.it">info@antonioarborebroker.it</a>	PEC studioantonioarboresrl@pec.it

- nei confronti dell'Impresa come da Set informativo.

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass -Servizio Vigilanza Intermediari- Via del Quirinale 21 – 00187 – Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario, secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, o di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: [fondobrokers@consap.it](mailto:fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

## INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO ASSICRATIVO NON-IBIPS

### AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto di assicurazione, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

### DATI DELL'INTERMEDIARIO

<b>STUDIO ANTONIO ARBORE SRL</b>		
Sezione RUI <b>B</b>	Numero RUI <b>B000674003</b>	Data iscrizione RUI <b>14/01/2021</b>
Sede legale <b>VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 30 CORATO (BA)</b>		
P.IVA <b>08513410723</b>	E-mail <b>info@antonioarborebroker.it</b>	
Responsabile dell'attività di intermediazione: ANTONIO ARBORE Sez. RUI B – Broker Numero B000001305 del 05/02/2013		

### SEZIONE I

#### Informazioni sul modello di distribuzione

a) L'attività del broker STUDIO ANTONIO ARBORE SRL viene svolta su incarico del cliente;

### SEZIONE II

#### Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto, il Broker STUDIO ANTONIO ARBORE SRL dichiara che:

- Non svolge alcuna consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del CAP, né fornisce raccomandazione personalizzate alla clientela.
- Propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

### SEZIONE III

#### Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker STUDIO ANTONIO ARBORE SRL per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

Combinazione delle diverse tipologie di compensi: Commissione inclusa nel premio assicurativo e onorario corrisposto direttamente dal cliente
--

### **Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA**

*(in attuazione alle disposizioni dell' art. 131 el Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)*

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

## **SEZIONE IV**

### **Informazioni relative al pagamento dei premi**

a. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker STUDIO ANTONIO ARBORE SRL dichiara che:

1.  premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimento o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono **patrimonio autonomo e separato** dal patrimonio del broker stesso.

b. Il premio può essere pagato con le seguenti modalità:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma online, che abbiano quale beneficiario l'impresa di assicurazione oppure l'intermediario, espressamente in tale qualità;
- denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contatti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

Con riferimento al contratto proposto, la polizza è collocata secondo un accordo ratificato ex art 118 Cap e il pagamento è garantito da conto separato ex art. 117 Cap

°

**Avvertenza:** Qualora il broker non si a autorizzato all'incasso ai sensi dell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa, si rammenta che il pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell'articolo 118 del Codice.

## COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

## AVVERTENZA:

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 (così come modificato dal Provvedimento Ivass 97/2020) in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, il distributore:

ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

## DATI DELL'INTERMEDIARIO

STUDIO ANTONIO ARBORE SRL		
Sezione RUI <b>B</b>	Numero RUI <b>B000674003</b>	Data iscrizione RUI <b>14/01/2021</b>
Sede legale <b>VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 30 CORATO (BA)</b>		
P.IVA <b>08513410723</b>	E-mail <b>info@antonioarborebroker.it</b>	
Responsabile dell'attività di intermediazione: ANTONIO ARBORE Sez. RUI B – Broker Numero B000001305 del 05/02/2013		

## SEZIONE I

## Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

a) prima della sottoscrizione della prima proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione il broker

- **consegna/mette a disposizione del contraente** copia del documento che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente (**All. 3** al Regolamento Ivass n. 40/2018);

- **consegna** copia del documento che contiene le informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non IBIP e più precisamente: dati sul modello di distribuzione (compresa la eventuale collaborazione orizzontale), indicazioni su attività di consulenza, specifiche sulle forme di remunerazione percepite da tutti gli intermediari che intervengono nella distribuzione del contratto proposto, dichiarazione di effetto liberatorio o meno del pagamento del premio. (**All 4** al regolamento Ivass n. 40/2018).

b) **consegna** copia della **documentazione precontrattuale** e **contrattuale** prevista dalle vigenti disposizioni, copia della **polizza** e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente.

c) è tenuto a proporre o a raccomandare contratti **coerenti** con le richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine ogni utile informazione.

d) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, ha l'**obbligo di informare il contraente** di circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione il prodotto non può essere distribuito.

e) ha l'**obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento** identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché ha l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'art. 30 decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto.

f) è obbligato a **fornire** in forma chiara e comprensibile le **informazioni oggettive sul prodotto**, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

## SEZIONE II

### Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

a. prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmisione al contraente copia dell'Allegato 4-bis I Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018

b. obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto

c. in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza

d. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

e. in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione

f. obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121 – sexies, commi 1e 2, del Codice

*STUDIO ANTONIO ARBORE SRL*